

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 1432

Anno: 2016

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 27/12/2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Luciano CALAMARO	Presidente
Angela SILVERI	Consigliere relatore
Piero FLOREANI	Consigliere
Daniela ACANFORA	Consigliere
Francesca PADULA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, iscritto al n. **35587** del registro generale, proposto dal **Ministero dell'Interno** a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

contro

BARTOLONE Carmelo, BIGOTTA Giorgio, BLASI Antonio, BLASI Stefano, BULOTTA Salvatore, CAMPUS Ricardo, CASBARRO Luigi, CIANCIA Domenico, COSTA Dino, DANIELE Angelo, DE GREGORI Stefano, DUMA Antonio, FERRO Francesco, GUGLIERI Marco, PARISE Renato, RANIERI Francesco, RATTI Rodolfo, SIRUFO Fausto Domenico, VASSALLO Paolo Rocco; costituitisi in giudizio a mezzo dell'Avv. Massimiliano Aloï presso il cui studio in Genova, Via della Porta degli Archi n. 10/12, hanno eletto domicilio; nonché BELLINGARDO Giuseppe, CALMANTI Valter e SPINI Erminio, non costituitisi in giudizio;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 331/2008 del 16 maggio 2008.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 13 settembre 2016 il relatore, Consigliere Angela Silveri, l'Avvocato dello Stato Tito Varrone per il Ministero appellante e l'Avv. Massimiliano Aloï per le parti appellate costituite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha accolto il ricorso proposto in attività di servizio da BARTOLONE Carmelo e da altri 21 appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e, per l'effetto, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti «*a cessare dal servizio con decorrenza dal 31 dicembre 1997, e a percepire il trattamento pensionistico relativo, con decorrenza economica dalla data di effettiva cessazione dal servizio stesso*». Il primo giudice, ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, ha affermato che la sospensione del diritto a pensione, operata dal decreto legge n. 375 del 1997 abrogato (prima che scadesse il termine per la conversione)

dall'art. 63 della legge n. 449 del 1997 entrata in vigore il 1° gennaio 1998, avesse perso efficacia fin dall'inizio; quindi, il diritto al pensionamento si era «*riespanso, ripristinandosi nella sua pienezza*».

La sentenza, non notificata, è stata impugnata dal Ministero dell'Interno con appello ritualmente notificato a tutti i ricorrenti presso i difensori costituiti in primo grado e depositato entro il termine di legge. L'appellante rammenta, innanzitutto, che – come già evidenziato dall'amministrazione nella memoria di costituzione in giudizio dinanzi alla Sezione territoriale - i ricorrenti non avevano impugnato alcun provvedimento di diniego, anche perché non avevano proposto domanda di dimissioni volontarie. Deduce, quindi, i seguenti motivi di gravame:

- 1) diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da dipendenti ancora in servizio che non avevano presentato alcuna domanda di dimissioni, che costituisce presupposto della pronuncia della Corte dei conti ai sensi dell'art. 62, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934; in ogni caso, l'inammissibilità doveva essere accertata anche a norma dell'art. 71, lett. b), del R.D. n. 1038 del 1933, versandosi in ipotesi di proposizione di domanda giurisdizionale su una questione in ordine alla quale non si è provveduto in sede amministrativa;
- 2) erroneamente il giudice territoriale ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti, la cui sussistenza «*presuppone che il dipendente sia già collocato a riposo*»; nella specie, poichè il ricorso investiva in via diretta e immediata lo *status* dell'impiegato, doveva essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo;
- 3) il ricorso era, comunque, privo di interesse concreto ed attuale, trattandosi di personale ancora in servizio, che non aveva presentato domanda di dimissioni;
- 4) la sentenza andrebbe, comunque, riformata nel merito, dovendosi applicare la normativa vigente alla data di effettivo collocamento a riposo.

I motivi di gravami sono stati ulteriormente illustrati nella memoria depositata il 1° febbraio 2016.

Con memoria depositata il 5 agosto 2016 si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, i sigg. BARTOLONE Carmelo, BIGOTTA Giorgio, BLASI Antonio, BLASI Stefano, BULOTTA Salvatore, CAMPUS Ricardo, CASBARRO Luigi, CIANCIA Domenico, COSTA Dino, DANIELE Angelo, DE GREGORI Stefano, DUMA Antonio, FERRO Francesco, GUGLIERI Marco, PARISE Renato, RANIERI Francesco, RATTI Rodolfo, SIRUFO Fausto Domenico e VASSALLO Paolo Rocco. Nella memoria si evidenzia, in sintesi, che:

- a) gli appellati, già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, non avevano presentato domanda di pensionamento a causa della situazione di incertezza provocata dall'entrata in vigore del decreto legge n. 375 del 1997 abrogato dalla legge n. 449 del 1997; nella specie, non trova applicazione l'art. 71 del r.d. n. 1038 del 1933, ma se mai l'art. 154, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 e, comunque, milita a favore dell'ammissibilità del ricorso la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7958 del 2015;
- b) in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti;
- c) sussiste l'interesse ad agire, non potendo pretendersi che i lavoratori debbano dimettersi dal servizio assumendosi il rischio, in caso di pronuncia

sfavorevole, della perdita del posto di lavoro e della retribuzione e, contemporaneamente, del mancato conseguimento del trattamento di pensione; tutti gli esponenti sono ora in quiescenza ed hanno un interesse a veder confermata la sentenza sia sotto il profilo dell'incidenza sull'ammontare del trattamento sia quale presupposto di un'eventuale causa di risarcimento dei danni conseguenti al mancato pensionamento al 31/12/1997;

d) tutti gli appellati erano in possesso, alla data del 31/12/1997 dei requisiti richiesti dalla legge n. 503 del 1992.

Gli appellati BELLINGARDO Giuseppe, CALMANTI Valter e SPINI Erminio – destinatari di rituale notifica del decreto di fissazione d'udienza – non si sono costituiti in giudizio.

Nella pubblica udienza del 13 settembre 2016 l'Avv. Tito Varrone si è riportato ai motivi d'appello chiedendone l'accoglimento; ha, in particolare, insistito sull'assenza della domanda di dimissioni che costituisce presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto a pensione. L'Avv. Massimiliano Aloï ha rammentato la giurisprudenza favorevole al riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti e sulla sussistenza del diritto al collocamento a riposo; ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pregiudizialmente alle questioni di merito deve il Collegio esaminare il motivo d'appello, con il quale è stato dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nella controversia all'esame che concerne il diritto o meno degli appellati a cessare dal servizio con effetto dal 31 dicembre 1997 e a percepire il trattamento pensionistico che ne consegue.

Il motivo d'appello è infondato.

Giova, al riguardo rammentare che - ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - sono rimesse alla cognizione della Corte dei conti le impugnazioni avverso i provvedimenti «*di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato*» (comma 1), i ricorsi «*in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiarati essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione ...*» (comma 2).

Nella fattispecie, con la domanda introdotta in primo grado i ricorrenti (tutti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato) chiedevano che venisse accertato il loro diritto ad essere collocati a riposo e a beneficiare del trattamento pensionistico secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997. Trattasi, pertanto, di questione che – sia per il *petitum* sostanziale sia per la *causa petendi* – appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi accertare la sussistenza o meno delle condizioni previste dalla legge per accedere al trattamento pensionistico e, a tal fine, non essendo richiesto alcun accertamento, neppure incidentale, sulla legittimità di provvedimenti che attengano esclusivamente al rapporto di lavoro e allo *status* di dipendente (cfr., *ex plurimis*, Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005, n. 2298 del 2008, n. 4853 del 2013 e n. 7958 del 2015).

Deve, quindi, confermarsi – come affermato dal primo giudice - che la controversia appartiene alla cognizione della Corte dei conti.

2. L'appello è fondato nel merito laddove deduce l'insussistenza del diritto degli appellati ad essere collocati a riposo con effetto dal 31 dicembre 1997 per mancata presentazione (non contestata da alcuno degli appellati)

della domanda di dimissioni.

Al riguardo deve, innanzitutto, puntualizzarsi che l'assenza della domanda di dimissioni riverbera i suoi effetti, non tanto sulla ammissibilità in rito del ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 71, lett. b), del R.D. n. 1038 del 1933 (secondo cui «*i ricorsi in materia di pensioni ... non sono ammessi ... quando: ... b) si propongano domande sulle quali non siano provvedute in sede amministrativa*»), quanto sulla stessa fondatezza nel merito della richiesta di essere collocati a riposo dal 31 dicembre 1997.

Sul punto evidenzia il Collegio che, trattandosi pacificamente della pretesa al pensionamento anticipato volontario, deve farsi applicazione dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 1092 del 1973 che subordina alla presentazione di «*dimissioni*» il diritto alla pensione normale del dipendente civile che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo; analogamente dispone, per i militari che cessino «*a domanda*», l'art. 52, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 1092/1973.

Orbene, non si vede come possa riconoscersi il diritto al collocamento a riposo dal 31 dicembre 1997 nei confronti di dipendenti che a quella data non avevano presentato alcuna domanda di dimissioni e che hanno avanzato una richiesta di pensionamento solo con il ricorso giurisdizionale notificato al Ministero dell'Interno nel mese di maggio del 2004, quando erano decorsi oltre sei anni dalla data in cui pretendono di essere (“fittiziamente”) collocati a riposo.

La fondatezza della pretesa non può essere desunta dalla confusione normativa ingenerata dal decreto legge n. 375 del 1997 abrogato (prima che scadesse il termine per la conversione) dall'art. 63 della legge n. 449 del 1997 entrata in vigore il 1° gennaio 1998. Posto che nessuno dubita sulla oggettiva incertezza determinata dal susseguirsi di disposizioni “d’urgenza” e dalla loro abrogazione, non può però affermarsi che tale incertezza costituisca ostacolo alla presentazione delle dimissioni. In ogni caso, poiché le dimissioni formalmente rassegnate costituiscono presupposto necessario per beneficiare del pensionamento anticipato, in assenza delle dimissioni non poteva essere affermato né il diritto ad essere collocati a riposo alla data indicata dai ricorrenti (ora appellati) né il diritto ad usufruire del relativo trattamento pensionistico con decorrenza dalla effettiva cessazione dal servizio.

A non diverse conclusioni si perviene facendo riferimento – come sostengono gli appellati - all'art. 62, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 nella parte in cui affida alla cognizione della Corte dei conti «*le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo ... e dichiararsi essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione ...*»; ovvero all'art. 154, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973, che regola la competenza degli uffici nel procedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza anche nell'ipotesi che il diritto a pensione sia stato accertato con sentenza della Corte dei conti. E' evidente, infatti, che la sentenza menzionata da tali disposizioni presuppone l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per il «*collocamento a riposo*» e per «*il diritto a pensione*»; requisiti che nella specie non sussistono in ragione della mancata presentazione della domanda di dimissioni con effetto dal 31 dicembre 1997.

Conclusivamente, l'accoglimento dell'appello nel merito implica che l'impugnata sentenza debba essere riformata con conseguente affermazione che gli appellati non hanno diritto a cessare dal servizio con decorrenza dal

31 dicembre 1997 e non hanno diritto a percepire il trattamento pensionistico relativo con decorrenza economica dalla data di effettiva cessazione dal servizio stesso.

3. Alla soccombenza consegue l'obbligo degli appellati costituitisi in giudizio di rimborsare spese e onorari difensivi al Ministero appellante (difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato) nella misura che si quantifica in euro 1.500,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

ACCOGLIE

l'appello iscritto al n. **35587**, proposto dal **Ministero dell'Interno** avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 331/2008 del 16 maggio 2008e, per l'effetto, in riforma della sentenza, afferma che gli appellati non hanno diritto a cessare dal servizio con decorrenza dal 31 dicembre 1997 e non hanno diritto a percepire il trattamento pensionistico relativo con decorrenza economica dalla data di effettiva cessazione dal servizio stesso.

Condanna gli appellati costituitisi in questo grado di giudizio a rimborsare spese e onorari difensivi al Ministero appellante nella misura di euro 1.500,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 settembre 2016.

L'ESTENSORE

(Angela SILVERI)

f.to Angela SILVERI

Depositata in Segreteria il 27 DIC. 2016

f.to Daniela D'Amaro

IL PRESIDENTE

(Luciano CALAMARO)

f.to Luciano CALAMARO

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Daniela D'Amaro)